

Titolo IV

Autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Art. 34. Autorizzazione.

1. Sono soggetti all'autorizzazione di cui all'*articolo 12 della L.R. n. 30/2005* le seguenti tipologie di servizi socio-educativi per la prima infanzia:

- a) i nidi di infanzia;
- b) i centri per bambine e bambini;
- c) i centri per bambine e bambini e famiglie;
- d) gli spazi gioco;
- e) i centri ricreativi;
- f) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;
- g) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- h) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.

2. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato⁽⁹⁾.

3. Il comune disciplina con proprio regolamento la procedura di autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 definendo i tempi, i modi, gli uffici competenti e la modulistica per la presentazione della domanda⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, Reg. reg. 22 dicembre 2010, n. 9.*

(10) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 2, Reg. reg. 22 dicembre 2010, n. 9.*

Art. 35. Requisiti per l'autorizzazione.

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, salvo quanto previsto al comma 2, devono possedere, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 34, i requisiti tecnico-strutturali e organizzativi e di qualità previsti dal presente regolamento.

2. I centri ricreativi e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 34, in considerazione della flessibilità organizzativa e del carattere periodico delle attività, devono essere in possesso, esclusivamente, del progetto educativo del servizio.